



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CIG: 8556693670

DISCIPLINARE DI GARA

**SOMMARIO**

1. Premesse.....	3
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	3
2.1.Documenti di gara.....	3
2.2.Chiarimenti.....	3
2.3.Comunicazioni.....	4
3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	4
4. DURATA DELL'APPALTO.....	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6. REQUISITI GENERALI.....	6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1.Requisiti di idoneità professionale.....	7
7.2.Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
7.3.Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	8
7.4.Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	8
7.5.Indicazioni per i consorzi stabili.....	9
8. AVVALIMENTO.....	10
9. SUBAPPALTO.....	10
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	11
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	11
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	11
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
14. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	18
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	19
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A .....	24
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	25
18. APERTURA DELLA BUSTA B E DELLA BUSTA C .....	25
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	26
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	26
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28
23. ELEZIONE DI DOMICILIO.....	28
ALLEGATI.....	28

## 1. PREMESSE

Si rende noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito anche “Dipartimento”) intende bandire una procedura di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa per la durata di anni cinque.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli appalti pubblici e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Codice”).

Il luogo di svolgimento del servizio è sul territorio nazionale ed internazionale, ove si articola l’attività del Dipartimento della protezione civile.

**CIG: 8556693670**

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Loredana Travierso.

La procedura è articolata in un unico lotto, in quanto l’oggetto dello stesso non è utilmente scorponabile in singole prestazioni autonome e indipendenti in considerazione della specificità del servizio, e le prestazioni devono intendersi tutte principali.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “Piattaforma”), conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), come dettagliatamente descritto nell’art. 12.-Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, oltre alla documentazione compilabile su Sistema, comprende:

1. Avviso;
2. Capitolato Tecnico;
3. Disciplinare di gara;
4. Allegato 1 - schema di contratto;
5. Allegato 2 - patto d’integrità;
6. Allegato 3- domanda di partecipazione;
7. Allegato 4 - modello offerta tecnica;
8. Allegato 5 – dichiarazione di avvalimento;
9. Allegato 6 - Informativa trattamento dati;
10. Allegato 7 - Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali
11. Allegato 8 - Impegno Fidejussore

La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito internet <https://protezionecivile.garetelematiche.info>.

### 2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare direttamente attraverso la Piattaforma telematica, **entro le ore 13.00 dell’8 febbraio 2021**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate in

forma anonima sulla Piattaforma telematica entro le ore 13.00 del 12 febbraio 2021.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici.

### 2.3. COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione elegge domicilio nell'apposita Area comunicazioni ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.

L'operatore economico elegge, altresì, domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta (i concorrenti aventi sede in altri Stati membri dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica).

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma telematica di cui in seguito, e comunque in ogni caso in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura, per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### 3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'erogazione del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **CPV 66518100-5, Servizi di intermediazione assicurativa.**

Tale servizio, in particolare, consta delle seguenti attività, definite singolarmente e dettagliatamente nel Capitolato:

- Analisi del rischio;
- Consulenza in materia assicurativa;
- Gestione dei sinistri;
- Reportistica e modulistica;
- Formazione e Aggiornamento.
- Rientrano nell'oggetto dell'appalto tutte le attività del Dipartimento della Protezione civile nessuna eccettuata, sia di carattere ordinario che straordinario e/o emergenziale.

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00.

Il servizio di cui sopra dovrà essere eseguito nei limiti ed alle condizioni stabilite o richiamate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta dell'aggiudicatario, che formeranno parte integrante del contratto.

Il valore complessivo stimato e non vincolante dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, è di € **135.000,00** per l'intera durata contrattuale (IVA esente ai sensi dell'art. 10, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26.10.1972, n. 633).

Si precisa che l'importo di euro 135.000,00 costituisce il valore dell'appalto stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, del d.lgs. n. 50/2016 considerando una provvigione massima del 5%. Esso deriva da una valutazione prognostica sui prossimi cinque anni di servizio (ipotizzandone l'avvio da maggio 2021), sulla scorta dei dati storici tenuto conto della spesa media sostenuta per i premi pagati per le polizze relative all'attività ordinaria, nonché di quelli pagati per le polizze connesse a periodi di emergenza.

L'importo indicato costituisce pertanto il risultato di un mero calcolo estimatorio condizionato da eventi di natura eccezionale e imprevedibile.

La Stazione appaltante pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine all'eventuale discostamento, dal suddetto importo, delle provvigioni che saranno pagate all'aggiudicatario dalle compagnie assicurative in ragione del servizio oggetto della presente gara.

Lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura non comporta per il Dipartimento alcun onere né presente, né futuro, per compensi, rimborsi e quant'altro. Il compenso dell'operatore aggiudicatario della presente procedura, determinato in ragione della provvigione offerta, resterà infatti a carico delle Compagnie Assicurative come da usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO

Il contratto sottoscritto ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di notifica della registrazione del relativo decreto approvativo da parte degli Organi di Controllo, ai sensi delle vigenti norme di contabilità di Stato, con l'obbligo di gestione, anche dopo la scadenza del Contratto, delle singole polizze intermedie, anche eventualmente prorogate, fino alla loro data di scadenza, e, comunque, fino alla chiusura dell'ultimo sinistro relativo alle coperture assicurative intermedie dal broker aggiudicatario fino alla loro completa definizione.

Il Dipartimento si riserva di ricorrere alla proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. N. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. È fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del Dipartimento, da esercitarsi con un preavviso non inferiore a giorni 30.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Non è ammessa la partecipazione alla presente gara agli operatori economici, costituiti o costituendi, in forma di raggruppamento di tipo verticale o misto (art. 48, comma 2, del Codice), in quanto non sono presenti prestazioni secondarie, diverse da quella principale - identificata dal citato CPV 66518100-5, Servizi di intermediazione assicurativa e difettando pertanto il presupposto necessario per la partecipazione in tale forma.**

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Nel DGUE, come meglio espresso di seguito, devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., fatte salve le successive modifiche apportate all'art. 80, comma 5 del D.lgs.50/2020. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.

La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

## **7. REQUISITI SPECIALI**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- 1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- 2) Essere iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi – Sezione B (broker) di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209/2005 e s.m.i. e al regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5.

Se trattasi di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito l'operatore economico.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante, ove possibile, acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- a) Essere in grado di produrre in sede di offerta, almeno due (2) idonee referenze bancarie ai sensi dell'Articolo 86 comma 4 Allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) Essere in possesso di una Polizza RC Professionale in conformità a quanto previsto dalla Legge 209/2005 e s.m.i. con un massimale per sinistro di almeno Euro 3.000.000,00 e nell'anno globalmente di almeno Euro 10.000.000,00 per la validità contrattuale e agente su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria, il concorrente dovrà produrre in originale o copia conforme la documentazione richiesta.

Con riferimento al punto 7.2. lett b) , si precisa che ai fini della comprova, il requisito potrà essere dimostrato anche presentando una dichiarazione dell'assicuratore, ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante la vigenza della predetta polizza alla data ultima di presentazione delle offerte.

**7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- a) Avere, nell'ultimo triennio 2018-2019-2020, intermediato premi annui non inferiori ad EURO 1.000.000,00= di cui almeno EURO 600.000,00= riferiti a Pubblica Amministrazione;
- b) Possesso della certificazione di qualità, di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016, e segnatamente:  
Certificazione ISO 9001:2015 o equivalente in corso di validità nel settore IAF 32 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio di intermediazione assicurativa ovvero brokeraggio assicurativo;
- c) possedere nell'ambito della propria organizzazione, una Risorsa (dipendente o collaboratore) inquadrato contrattualmente a livello Senior, con esperienza di almeno dieci anni nel settore del brokeraggio assicurativo, sezione B dell'apposito albo, destinato a ricoprire il ruolo di Responsabile dei servizi oggetto dell'appalto.

Per la dimostrazione dei requisiti di tecnico-professionali, ai sensi dall'art. 86, comma 4 del Codice dei contratti, il Concorrente, a comprova della stessa capacità, dovrà fornire la seguente documentazione:

- per il requisito 7.3. lett. a), copia conforme dei contratti, ovvero, copia conforme dei certificati rilasciati dal contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione con evidenza dell'ammontare dei premi intermediato
- per il requisito 7.3. lett. b), un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
- per il requisito 7.3. lett. c), sia se la risorsa è dipendente sia se collaboratore, copia del contratto in essere con la risorsa, nonché di eventuali precedenti contratti dai quali si evinca l'esperienza decennale richiesta.

**7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Per la partecipazione alla gara, i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6 (requisiti generali) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

Inoltre:

- **l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, nonché l'iscrizione nel **Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi – Sezione B (broker)** di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209/2005 e s.m.i. e al regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5, devono essere posseduti da:
  - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
  - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- il requisito di **capacità economica finanziaria** di cui al parag. 7.2. lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti del raggruppamento, costituito o costituendo, nonché da tutte le imprese

consorziate/consorziate o GEIE, ovvero dal Consorzio ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

- il requisito di **capacità economica finanziaria** di cui al paragrafo 7.2. lett b) deve essere posseduto, per intero, dalla mandataria/capogruppo del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete;

Con riferimento ai **requisiti tecnico-professionali**:

- Relativamente al requisito di cui al paragrafo 7.3. lett. a), l'intero requisito deve essere posseduto da parte del R.T.I. nel suo complesso ovvero dal consorzio ordinario ovvero dal Consorzio stabile ovvero, ove indicate, dalle consorziate esecutrici.

L'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo, con riferimento all'ammontare di entrambi gli importi dei premi annui intermediati ivi indicati;

- Relativamente al requisito di cui al paragrafo 7.3. lett. b) deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

- Relativamente al requisito di cui al paragrafo 7.3. lett. c), l'intero requisito deve essere posseduto, per intero, dalla mandataria/capogruppo del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete.

Per quanto riguarda la **dimostrazione del requisito di capacità economico - finanziaria**, si precisa che il concorrente dovrà produrre in originale o copia conforme la documentazione richiesta.

Per quanto riguarda la **dimostrazione dei requisiti di tecnico-professionali**, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice dei contratti, il Concorrente, a comprova della stessa capacità, dovrà fornire la seguente documentazione:

- per il requisito 7.3. lett. a), copia conforme dei contratti, ovvero, copia conforme dei certificati rilasciati dal contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, con evidenza dell'ammontare dei premi intermediato;
- per il requisito 7.3. lett. b), un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008;
- per il requisito 7.3. lett. c), copia del contratto in essere con la risorsa, nonché di eventuali precedenti contratti dai quali si evinca l'esperienza decennale richiesta.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### **7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, modificato dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I **requisiti di idoneità professionale** di cui al punto 7.1, nn. 1) e 2) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i **requisiti di idoneità tecnica e finanziaria** devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice, direttamente dal consorzio, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, ai sensi dell'art. 47 comma 2- bis del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 e di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

L'Impresa, ai sensi e nei limiti previsti all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., potrà affidare in subappalto parte dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali

dell'Impresa, che rimane in ogni caso responsabile in solido nei confronti dell'AGCM e della Consob per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando i medesimi da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno ricomprese nella provvisione corrisposta all'Impresa. È fatto obbligo per l'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

#### **10. GARANZIA PROVVISORIA**

Non richiesta, in base all' art. 1, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) Conversione in Legge 11 settembre 2020, n. 120.

#### **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

In base all'art. 2 della Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, gli operatori economici sono esentati dal pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati al Dipartimento esclusivamente attraverso Piattaforma telematica.

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente, attraverso la Piattaforma telematica, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 18 febbraio 2021**, pena l'irricevibilità dell'offerta.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, il Dipartimento, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso.

L'**OFFERTA** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra sulla Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

#### **Offerta in modalità telematica:**

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di *e-procurement* di cui alla lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche successivamente richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del

- presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica, di proprietà di Studio Amica e denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), è accessibile al seguente indirizzo web <https://protezionecivile.garetelematiche.info>;
  - c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
  - d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nel documento «Norme tecniche di utilizzo», prelevabile dalla piattaforma, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
  - e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: 895 500 0024;
  - f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): [info@pec.studioamica.it](mailto:info@pec.studioamica.it).

#### **Formazione e invio dell'offerta**

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica con le proprie chiavi di accesso (Userid e password o chiave univoca), ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet <https://protezionecivile.garetelematiche.info>;
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:
  - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
  - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
  - sottoscrivere la stessa documentazione;
  - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e), in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:
  - sottoscrivere la propria Offerta tecnica (relazione);
  - inserire l'Offerta tecnica (inclusa l'eventuale documentazione allegata), in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
- g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
  - compilare a video l'offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on

line”);

- sottoscrivere l’offerta;

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta economica» è costituita dall’adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A Busta amministrativa	Busta B Busta Offerta Tecnica	Busta C Busta dell’Offerta economica
---------------------------------	----------------------------------	---

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

#### Sottoscrizione degli atti:

- fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
- nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

#### Busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta telematica “virtuale”)

La Busta A, deve contenere, pena l’esclusione:

- La **domanda di partecipazione** che dovrà essere sottoscritta da un soggetto munito del potere di rappresentare l’Operatore economico e redatta in bollo.

L’imposta di bollo potrà essere assolta nei seguenti modi:

- in modo virtuale, come previsto dall’art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità), anche mediante l’utilizzo dei modelli F23 o F24. Si riportano di seguito le relative indicazioni di compilazione:
  - Ove previsto, riportare i dati identificativi della stazione appaltante (Dipartimento della protezione civile - CF 97018720587);
  - Ove previsto il campo “Codice Ufficio” va riportato il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il comune dove ha la sede legale l’operatore economico. Per conoscere l’esatto codice da riportare, l’operatore deve rivolgersi direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, oppure consultare l’elenco dei codici sul sito dell’Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it>;
  - Nel campo “Codice Tributo” riportare il codice 456T per il modello F23 e il codice 2501 per il modello F24;
  - Ove previsto il campo “Descrizione” indicare “Imposta di bollo Gara servizio di consulenza e intermediazione assicurativa C.I.G. 8556693670”; in caso di compilazione online dei modelli F23 ed F24, non essendo possibile indicare l’oggetto della gara, al fine di consentire la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, il concorrente dovrà compilare e firmare

una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del bollo recante l'indicazione dell'oggetto o almeno del CIG della gara, alla quale dovrà essere allegata la distinta di versamento (modello F24 o F23). Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta telematica (virtuale) "A Busta amministrativa".

- b) mediante l'acquisto di un contrassegno telematico (marca da bollo) da applicare sulla domanda di partecipazione; in tal caso la comprova del pagamento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del documento portante la marca da bollo, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta telematica (virtuale) "A Busta amministrativa"

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'operatore economico, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento (anche per l'importo complessivo di € 32,00, ovvero € 16,00 per l'istanza di partecipazione alla gara ed € 16,00 per l'offerta economica).

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente **allega**:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In sede di domanda di partecipazione, l'operatore economico rilascia anche tutte le altre informazioni necessarie per contrarre con la Pubblica Amministrazione

2. **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 85 del codice di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma telematica.  
Si segnala che il DGUE disponibile sulla citata Piattaforma contempla le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice, introdotti con l'entrata in vigore del d.lgs.19 aprile 2017 n. 56, nonché le modifiche conseguenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019.
3. **solo in caso di Consorzio e di Società diverse dalla Società in nome Collettivo e dalla Società in Accomandita semplice**, si deve presentare, pena l'esclusione, la **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, effettuata dal legale rappresentante, la quale attesti la composizione societaria dell'impresa, indicando, in particolare, il capitale sociale, la ripetizione delle quote di proprietà e i dati anagrafici completi dei soggetti detentori delle quote.
4. la **dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445**, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, effettuata dal titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia attribuita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il Socio unico persona fisica e il Socio di maggioranza in caso di Società di Capitali e Società cooperative con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio, i quali attestano **l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 80 del codice**. Nel caso di Società, diverse dalle Società in nome collettivo e dalle Società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
5. il documento comprovante **l'impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
6. Il **"PASOIE"** rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) ai sensi dell'art. 2 della Delibera della stessa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nel caso di ricorso all'A.T.I.:
  - se non ancora riunita formalmente, la **dichiarazione di partecipazione in raggruppamento** deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate; deve specificare il tipo di quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita – e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle Associazioni temporanee e che le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio delle mandanti (art. 48, comma 7 del Codice) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:
    - il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
    - l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
    - l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto;
  - se già riunita formalmente, dovrà produrre **l'atto notarile** di costituzione. In tale caso la dichiarazione di

partecipazione in raggruppamento potrà essere sottoscritta esclusivamente dai rappresentanti legali della capogruppo. Le imprese mandanti, sono tenute, a pena di esclusione, ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione sopra menzionata.

8. Nel caso di partecipazione da parte del Consorzio lo stesso dovrà produrre, pena l'esclusione:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia firmata digitalmente, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice con l'indicazione del soggetto esecutore. Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, dovrà essere indicata, pena l'esclusione, l'impresa esecutrice. Qualora il consorzio non indichi per quale/ consorziato/ concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del Codice, se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. In tal caso il concorrente impossibilitato a presentare, all'interno della "Busta A", la referenza richiesta dovrà:

- indicare i giustificati motivi dell'impedimento;
- allegare qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria.

9. Documentazione a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo.

#### **Busta "B" – OFFERTA TECNICA (busta telematica "virtuale")**

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione una relazione che illustri le modalità di svolgimento del servizio, con particolare riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione indicati al paragrafo "Criterio di aggiudicazione" (criteri e sub criteri).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La Relazione (offerta tecnica) dovrà essere redatta in formato A4 e carattere Times New Roman 12, per un massimo di 30 pagine (orientate in verticale), comprensive di tavole e grafici e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, la Relazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente paragrafo.

#### **Busta "C" – OFFERTA ECONOMICA (busta telematica "virtuale")**

1. Il software della piattaforma elettronica mette a disposizione del partecipante il "Form" per la compilazione dell'offerta economica, ove dovrà essere indicato:
  - a. la provvigione offerta espressa in percentuale riportata nell'allegato 5 "MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA";
2. Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente un file .pdf che riproduce i dati inseriti; il file dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato al sistema.
3. L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio); nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio, GEIE o contratto di rete non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, Consorzio, GEIE o contratto di rete, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio).
4. L'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, a pena di

esclusione. Tale dichiarazione di impegno può essere omessa nel caso in cui sia riportata nella documentazione amministrativa.

5. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto, all'importo a base d'appalto. L'offerta avrà validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione della presente gara.
6. Sono ammesse offerte con un numero massimo di cifre decimali pari a due; ulteriori cifre decimali non saranno prese in considerazione (senza effettuare arrotondamenti).
7. L'imposta di bollo per l'offerta economica è assolta con le modalità indicate precedentemente.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

**Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.**

**14. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila a Sistema un documento, ispirato, nella sua formulazione al DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla Piattaforma secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

**Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α», ovvero compilando le sottosezioni relative alle *capacità economica e finanziaria* e alle *capacità tecniche e professionali* (la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale; la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria; la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica).

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione.

**15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sommando i punteggi ottenuti dall'Offerta Tecnica e da quella Economica.

I servizi oggetto dell'appalto saranno retribuiti dalle Compagnie assicuratrici con provvigione pari a quella offerta dall'impresa aggiudicataria, in ribasso rispetto alla provvigione posta a base d'asta.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che nell'Offerta Economica offriranno una provvigione superiore alla provvigione posta a base d'asta, pari al 5% dei premi imponibili di polizza.

Ogni offerta sarà valutata attribuendo ad ogni elemento tecnico ed economico un punteggio. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 ed è così ripartito:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
TOTALE	100

**Criteria di attribuzione del Punteggio tecnico**

<u>Criteria tecnici</u>	<u>Punteggio massimo</u>
<u>Criterion A: Descrizione delle modalità di espletamento del servizio</u>	<u>23</u>
<u>Criterion B: Struttura organizzativa dedicata all'espletamento del servizio</u>	<u>39</u>
<u>Criterion C: Condizioni migliorative</u>	<u>18</u>
<u>Totale</u>	<u>80</u>

Ai fini dell'attribuzione del "Punteggio Tecnico", le offerte tecniche saranno valutate sulla base delle seguenti modalità.

Con riguardo ai punteggi indicati nelle tabelle riportate di seguito si precisa che, con riferimento ai criteri C.1.1, C.1.2, C.1.3, il punteggio sarà assegnato in modo "tabellare", vale a dire che saranno attribuiti i punteggi secondo le modalità indicate in tabella.

Con riguardo ai restanti criteri A.1, A.2, B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.2.1, B.2.2, B.2.3, l'assegnazione dei punteggi avverrà in modo discrezionale, vale a dire che i punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice, attraverso il metodo del "confronto a coppie" di cui al par. V delle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, come aggiornate dalla Delibera n. 424 del 2 maggio 2018, secondo quanto meglio specificato nel seguito.

L'attribuzione dei coefficienti con il metodo del "confronto a coppie" avverrà attraverso il confronto delle offerte, per ciascun criterio, considerando le preferenze espresse in base alla seguente scala semantica, con valori compresi tra 1 e 6:

- 1 – nessuna preferenza o parità di preferenza
- 2 – preferenza minima
- 3 – preferenza piccola
- 4 – preferenza media
- 5 – preferenza grande
- 6 – preferenza massima.

Per ciascun criterio di valutazione discrezionale, ciascun commissario costruirà una matrice triangolare con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero N dei concorrenti meno uno, N-1.

Il criterio A: Descrizione delle modalità di espletamento del servizio sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:

<b>A</b>	<b>CRITERIO A: Descrizione delle modalità di espletamento del servizio.</b> Il punteggio che la commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà alle modalità di espletamento del servizio, sarà determinato in funzione delle seguenti caratteristiche, alle quali sarà attribuito il punteggio massimo parziale indicato a fianco delle stesse:	<b>MAX 23 pt</b>
<b>1</b>	<p><b>A.1)</b> Descrizione della metodologia proposta per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi del Dipartimento della Protezione civile (di cui al punto 7.1 del <i>Capitolato tecnico</i>).</p> <p>Ai fini della valutazione saranno considerate:</p> <p>Concretezza ed esaustività: nel senso della effettiva capacità della metodologia proposta di individuare, analizzare e ponderare i rischi del Dipartimento della Protezione civile, anche mediante soluzioni migliorative nel rispetto delle condizioni previste dal <i>Capitolato tecnico</i> <b>fino ad un max di 8 punti</b></p>	<b>8</b>
<b>2</b>	<p><b>A.2)</b> Descrizione della metodologia proposta e degli strumenti utilizzati per identificare ed analizzare le aree di rischio afferenti le attività emergenziali del Dipartimento della Protezione civile (di cui al punto 7.2 del <i>Capitolato Tecnico</i>).</p> <p>Ai fini della valutazione saranno considerate:</p> <p>Concretezza ed esaustività: nel senso della effettiva capacità della metodologia proposta di individuare, analizzare e ponderare i rischi specifici nell'ambito delle attività emergenziali del Dipartimento della Protezione Civile, anche mediante soluzioni migliorative nel rispetto delle condizioni previste dal <i>Capitolato tecnico</i>. <b>fino ad un max di 15 punti</b></p>	<b>15</b>
<b>Totale</b>		<b>23</b>

Il criterio B: Struttura organizzativa dedicata all'espletamento del servizio sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:

<b>B</b>	<b>CRITERIO B: Struttura organizzativa dedicata all'espletamento del servizio.</b> Il punteggio che la commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà alla struttura organizzativa dedicata all'espletamento del servizio, sarà determinato in funzione delle seguenti caratteristiche, alle quali sarà attribuito il punteggio massimo parziale indicato a fianco delle stesse:	<b>MAX 39 pt</b>
	<p>Articolazione della struttura organizzativa e del sistema dei ruoli che il gestore si impegna a realizzare per erogare il servizio, fornendo, in caso di RTI, l'indicazione delle aree di competenza delle singole aziende.</p> <p>Ai fini della valutazione saranno considerate:</p> <p><b>B.1.1)</b> Coerenza dell'articolazione della struttura organizzativa dedicata al servizio con il servizio stesso così come previsto dal <i>Capitolato tecnico</i> <b>fino ad un max di 4 punti</b></p>	<b>16 di cui</b>

1	<p><b>B.1.2)</b> Adeguatezza ed esaustività della matrice ruoli/responsabilità rispetto al servizio così come previsto dal <i>Capitolato tecnico</i>. In particolare, verranno valutati i seguenti aspetti indicati dal concorrente: <i>i)</i> le risorse che si intende impiegare per l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto dell'appalto; <i>ii)</i> relativi ruoli e responsabilità nell'organigramma del team di lavoro; <i>iii)</i> il numero di ore settimanali da dedicare al servizio da parte di ciascuna risorsa. Saranno valutati un massimo di sei persone escluso il responsabile del Servizio e lo Specialista sinistri. <b><u>fino ad un max di 6 punti</u></b></p> <p><b>B.1.3)</b> La descrizione dettagliata, da parte del concorrente, dell'organizzazione dei processi, dei flussi informativi interni alla struttura e tra il concorrente ed il Dipartimento della Protezione civile, attinenti sia ai <i>"Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture assicurative nell'ambito dell'attività ordinaria del Dipartimento della Protezione"</i> descritti al punto 7.1 del <i>Capitolato tecnico</i>, che ai <i>"Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa per le coperture assicurative nell'ambito dell'attività emergenziale del Dipartimento della Protezione"</i> descritti al punto 7.2 del <i>Capitolato tecnico</i> ed in relazione alla struttura organizzativa proposta e alla matrice ruoli/responsabilità descritta; in particolare, verranno valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- completezza ed esaustività della descrizione proposta in relazione alle attività descritte nel <i>Capitolato Tecnico (max 3,0 punti)</i>;</li> <li>- coerenza tra i processi ed i flussi descritti e l'articolazione della struttura organizzativa proposta nonché della matrice ruoli/responsabilità descritta <i>(max 3,0 punti)</i>;</li> </ul>	4 6 6
2	<p>Capacità professionale dei componenti del team dedicato al servizio.</p> <p>In particolare, verranno valutati:</p> <p><b>B.2.1)</b> <u>Il Team dedicato al servizio</u> (ad esclusione del <u>Responsabile del Servizio</u> e dello <u>Specialista sinistri</u>) sulla base dell'adeguatezza e della coerenza dei profili professionali proposti con la struttura organizzativa dedicata al servizio e con la matrice ruoli/responsabilità descritta al precedente punto B.1.2) <b><u>fino ad un max di 5 punti</u></b></p> <p><b>B.2.2)</b> <u>Il Responsabile del Servizio</u> sulla base dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione/specializzazione <i>(max 1 punto)</i>;</li> <li>- anzianità lavorativa complessiva <i>(max 2 punti)</i>;</li> <li>- anzianità lavorativa specifica nella conduzione di progetti di Risk Assessment <i>(max 3 punti)</i>;</li> <li>- anzianità lavorativa specifica nella gestione di rischi catastrofici <i>(max 4 punti)</i>.</li> </ul> <p><b>B.2.3)</b> <u>lo Specialista Sinistri</u> sulla base dei seguenti elementi fermi restando i requisiti minimi del capitolato tecnico:</p>	23 di cui 5 10 8

	<ul style="list-style-type: none"><li>- formazione/specializzazione (max 1 punto);</li><li>- anzianità lavorativa complessiva (max 1 punto);</li><li>- anzianità specifica nella gestione sinistri (max 2 punti);</li><li>- anzianità lavorativa specifica nella gestione di rischi catastrofali (<i>max 4 punti</i>)</li></ul>	
<b>Totale</b>		<b>39</b>

il criterio C: **Condizioni migliorative** sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:

<b>C</b>	<b>CRITERIO C: Condizioni migliorative</b> Il punteggio che la commissione di gara attribuirà in funzione della dichiarata disponibilità a fornire le seguenti condizioni migliorative delle caratteristiche minime definite dal <i>Capitolato Tecnico</i>	<b>MAX 18 pt</b>
1	<p><b>C.1.1)</b> la commissione di gara attribuirà il punteggio in funzione della dichiarata disponibilità a fornire alternativamente una delle seguenti condizioni migliorative delle caratteristiche minime dell'offerta formativa definite all'articolo 22 <i>Affiancamento e formazione del personale del Dipartimento del Capitolato Tecnico</i>. Qualora il concorrente offra un numero di interventi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non inferiore a 4, oltre al minimo di 2 interventi di cui all'art. 22 del Capitolato, nel periodo di durata contrattuale, ad esso <u>verranno attribuiti 4 punti</u> (criterio on/off);</li> <li>- non inferiore a 6, oltre al minimo di 2 interventi di cui all'art. 22 del Capitolato, nel periodo di durata contrattuale, ad esso <u>verranno attribuiti 7 punti alternativo al punteggio di cui al punto precedente</u> (criterio on/off)</li> </ul> <p><b>C.1.2)</b> la commissione di gara attribuirà il punteggio in funzione della dichiarata disponibilità a fornire alternativamente una delle seguenti condizioni migliorative dei livelli di servizio per <i>i Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa nell'ambito dell'attività ordinaria del Dipartimento della Protezione civile</i> definiti al paragrafo 7.1 del <i>Capitolato Tecnico</i>; Qualora il concorrente offra una delle seguenti condizioni migliorative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>condizione migliorativa A:</b> riduzione del 20% (con arrotondamento all'unità inferiore) dei giorni indicati nei livelli di servizio di cui alle tabelle del paragrafo 7.1 del <i>Capitolato Tecnico</i> ad essa verranno attribuiti 4,5 punti (criterio on/off)</li> <li>- <b>condizione migliorativa B:</b> riduzione del 40% (con arrotondamento all'unità inferiore) dei giorni lavorativi indicati nei livelli di servizio di cui alle tabelle del paragrafo 7.1 del <i>Capitolato Tecnico</i>; ad essa verranno attribuiti 8 punti, <b>alternativo al punteggio di cui al punto precedente</b> (criterio on/off)</li> </ul> <p><b>C.1.3)</b> la commissione di gara attribuirà il punteggio in funzione della dichiarata disponibilità a fornire la seguente condizione migliorativa dei livelli di servizio per <i>Servizi di consulenza e intermediazione assicurativa nell'ambito dell'attività emergenziale del Dipartimento della Protezione civile</i> definiti al paragrafo 7.2 del <i>Capitolato Tecnico</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione del 30% (con arrotondamento all'unità inferiore) dei giorni indicati nei livelli di servizio di cui alla tabella del paragrafo 7.2 del <i>Capitolato Tecnico</i>; ad essa verranno attribuiti 2 punti;</li> <li>- riduzione del 50% (con arrotondamento all'unità inferiore) dei giorni lavorativi indicati nei livelli di servizio di cui alla tabella del paragrafo 7.2 del <i>Capitolato Tecnico</i>; ad essa verranno attribuiti 3 punti (criterio on/off) <b>alternativo al punteggio di cui al punto precedente</b></li> </ul>	<p><i>di cui</i></p> <p><b>7</b></p> <p><b>8</b></p> <p><b>3</b></p>
<b>Totale</b>		<b>18</b>

Al termine dei confronti a coppie, i coefficienti da moltiplicare per la ponderazione di cui alle tabelle sopra riportate saranno determinati in base al seguente criterio:

Per ciascun criterio di valutazione discrezionale si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno (criterio n. 2, par. V, pag. 13 del Linee Guida ANAC n. 2/2016).

Come indicato nelle Linee Guida ANAC sopra menzionate, la Commissione giudicatrice procederà quindi con il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo VI.1 delle suddette Linee Guida ANAC.

Quindi, riepilogando, si utilizzerà la seguente formula:

$$Pa = \sum n [Wi \times V(a)i]$$

dove:

Pa = punteggio totale dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = punteggio massimo attribuibile al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum$  = sommatoria.

**Nel calcolo del punteggio tecnico mediante le griglie di valutazione, tutti i conteggi saranno effettuati tenendo conto di due cifre decimali, arrotondate per eccesso qualora il terzo decimale sia pari o superiore a cinque, o per difetto se inferiore.**

#### **Valutazione dell'offerta economica (max 20 punti)**

L'offerta economica dovrà consistere nell'indicazione della percentuale unica di provvigione offerta, nel limite massimo del 5%.

**Sono ammesse offerte con un numero massimo di cifre decimali pari a due; ulteriori cifre decimali non saranno prese in considerazione (senza effettuare arrotondamenti).**

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di **20 punti**, mediante l'applicazione della seguente formula di tipo "non lineare":

$$P_{ei} = PE_{max} \times (PR_{min} / PR_i)^\alpha$$

dove:

- $P_{ei}$  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
- $PE_{max}$  = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (20 punti)
- $PR_{min}$  = percentuale di provvigione dell'offerta più conveniente (percentuale minima)
- $PR_i$  = percentuale di provvigione offerta dal concorrente i-esimo
- $\alpha = 0,4$

Saranno escluse le offerte alle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché le offerte incomplete e/o parziali, le offerte con percentuali di provvigioni eccedenti la percentuale massima (5%).

#### **16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A**

**La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno previsto quale termine ultimo di presentazione delle offerte, alle ore 15:00.**

Per accedere alla seduta pubblica telematica, l'operatore economico alla data e ora sopra indicate dovrà collegarsi alla Piattaforma effettuando il login con username e password.

Dopo l'accesso, dal menu gare, occorre cliccare sulla gara di interesse e poi su Pannello di Gara. Si apre così il pannello di visualizzazione della seduta pubblica.

Da questo pannello, l'operatore economico potrà scaricare la documentazione che ha inviato per la partecipazione alla gara.

Inoltre, potrà visualizzare l'avanzamento dell'apertura delle buste; nello specifico l'operatore economico potrà visionare gli altri partecipanti alla gara, quali buste la stazione appaltante ha aperto con l'indicazione della data e dell'ora di apertura, quali buste sono ancora chiuse ed eventuali esclusioni.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della

documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre alla Stazione Appaltante eventuali provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantito dall'adozione della procedura telematica prevista dalla Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C.

#### **17. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice di gara è nominata con le modalità previste dalla L. 55/2019 in vigore dal 18/06/2019. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017 n. 56 Disposizioni integrative e corrette al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### **18. APERTURA DELLA "BUSTA B" E "DELLA BUSTA C"**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, sarà consentito l'accesso agli atti alla Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice, in seduta di gara pubblica telematica, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute di gara riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta di gara pubblica telematica, la Commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Successivamente, nella medesima o in altra seduta di gara pubblica telematica, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel bando e nel presente disciplinare.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al primo comma dell'art. 77, R.D. n. 827 del 1924. In difetto di offerte migliorative, nonché in caso di ulteriore equivalenza tra le offerte migliorative, si procederà con il sorteggio, in seduta di gara pubblica telematica, fra le offerte uguali.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a

comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo suddetto è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Quindi, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche

mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Commissione, sulla scorta delle valutazioni del RUP, propone l'esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante richiederà altresì la comprova delle dichiarazioni di impegno rese dall'offerente in sede di offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in

sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

**L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.**

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

**La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

In conformità a quanto previsto dall'art. 8 della Legge 120/2020, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo di cui al paragrafo 3.2, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto complessivo delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00.

La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

**Nei casi in cui sia dovuta l'imposta di bollo essa è sempre a carico dell'affidatario.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario

di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di venti giorni dall'aggiudicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010;
- b) idonea polizza assicurativa nel rispetto di quanto stabilito all'art.19 del Capitolato;
- c) eventuale procura alla sottoscrizione del contratto;
- d) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).

In caso di mancata produzione di quanto richiesto la Stazione appaltante intimerà l'inoltro dando termine non superiore a 10 giorni, decorsi i quali il mancato riscontro equivarrà a rifiuto a stipulare e pertanto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.

## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Aggiudicatario sarà designato dal Dipartimento Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Lo svolgimento delle attività dedotte nella documentazione di gara implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a nome e cognome e codice fiscale dei soggetti cui i documenti ineriscono, dati fiscali e dati giudiziari. L'Aggiudicatario, per tutto il tempo necessario all'esecuzione del servizio, dovrà provvedere al corretto trattamento dei sopra citati dati, approntando le misure tecniche ed organizzative individuate dal Titolare del Trattamento (il Committente), necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

L'Aggiudicatario dovrà sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa. Dovrà, inoltre, comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile dovrà assistere il Titolare nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, degli obblighi di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli 32, 35 e 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi.

## **23. ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ciascun operatore economico è tenuto ad indicare il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

## **ALLEGATI**

Allegato 1 - schema di contratto;

Allegato 2 - patto d'integrità;

Allegato 3 - domanda di partecipazione;

Allegato 4 - modello offerta tecnica;

Allegato 5 - dichiarazione di avalimento;

Allegato 6 - Informativa trattamento dati;

Allegato 7 - Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali

Allegato 8 - Impegno fidejussore per rilascio garanzia definitiva

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Gianfranco Sorchetti

